



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 22.07.2020

OGGETTO: "Approvazione aliquote IMU anno 2020".

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 20:18, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Rutino, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta **ordinaria**, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avviso di convocazione del 15/07/2020 n. prot. 3258.

Presiede la Dott.ssa Cortazzo Anna, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale:

SINDACO	Presente	Assente
ROTOLO GIUSEPPE	X	

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MAUTONE ROSALIA	X	
TARDIO ANTONIO	X	
CORTAZZO ANNA	X	
CRISCI CARMINE		X
DI LUCCIO ADELE	X	
RIZZO LORA		X
BORRECA ROBERTO	X	
ROTOLO DAVIDE	X	
CHIRICO GIUSEPPE		X
SANTESE CLAUDIO	X	

Assegnati n. 10 + Sindaco

In Carica n. 10 -+ 1

Presenti n. 8

Assenti n.3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Lombardo.



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

Via Paestum, n.6

Tel.0974/830020 Fax 0974/830137

Pec: protocollo.rutino@asmepec.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Approvazione aliquote IMU anno 2020".

Il Presidente del Consiglio Anna Cortazzo introduce l'argomento in oggetto ed evidenzia che la proposta è corredata dei prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente, quindi, cede la parola al Sindaco Giuseppe Rotolo il quale illustra brevemente l'argomento.

A termine della relazione illustrativa del Sindaco, il Presidente, dott.ssa Anna Cortazzo, invita il consiglio a votare per l'approvazione delle aliquote IMU anno 2020;

La votazione avviene in forma palese per alzata di mano con il **seguito risultato:**

Presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente, verificato l'esito della votazione, **ne proclama il risultato.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO i pareri **favorevoli** di regolarità tecnica e contabile nel testo allegato di cui al D.Lgs.267/2000;

VISTO l'esito della votazione:

Presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 0

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi per l'effetto:
 - **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; detrazione abitazione principale € 200,00;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
 - **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
2. **DI DICHIARARE** con analogha e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

Via Paestum, n.6

Tel.0974/830020 Fax 0974/830137

Pec: protocollo.rutino@asmepec.it

ARGOMENTO N. 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE del 22/07/2020

OGGETTO: "Approvazione aliquote IMU anno 2020".

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; detrazione abitazione principale € 200,00;
- 2) aliquota 8,60 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili diverse dalle precedenti compreso aree edificabili; agevolazione: aliquota 7,60 per mille se locati con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate;
- 3) aliquota 8,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria D, di cui 7,60 per mille riservata esclusivamente allo Stato; agevolazione: aliquota 7,60 per mille se locali con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2019, integrata con la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19/10/2019, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota base 2 per mille;
- 2) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- 3) agevolazioni:
 - aliquota pari allo 0,00 per mille per le unità immobiliari destinate alla locazione ad uso abitativo concesse in comodato uso gratuito, iscritte nelle categorie catastali da A02 ad A07 e relativa pertinenza iscritta nelle categorie C02 - C06 - C07, purché chi la occupa abbia residenza e domicilio e relativo contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

- aliquota pari allo 0,00 per mille per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C01 (negozi e botteghe), purché siano utilizzati o locati e abbiano relativo contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- aliquota pari allo 0,00 per mille per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di nuove attività produttive a carattere artigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di Rutino;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il D.L. 17/03/2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, che all'art. 107 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/07/2020;
- il D.L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) che all'art. 138, abrogando il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il comma 779 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 ed il comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 7) terreni agricoli esclusi in quanto il Comune è incluso nella circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, Anna Rizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Anna Rizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; detrazione abitazione principale € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dichiarare *la correlata* deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 134 comma 4.

Rutino, 18 luglio 2020

Il Sindaco
F.to Giuseppe Rotolo

OGGETTO: "Approvazione aliquote IMU anno 2020."

Parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.lgs. n. 267/2000:
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, si esprime **parere favorevole**.

Rutino, 18 LUG, 2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Anna Rizzo

Parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000:
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole**.

Rutino, 18 LUG, 2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Anna Rizzo

IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Anna Cortazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Lombardo

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.rutino.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal ~~5 AGO. 2020~~ come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Lombardo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 22.07.2020;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Lombardo



CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Lombardo

Marianna Lombardo